

CONVENZIONE

tra

PROVINCIA DI TREVISO

e i Comuni di

**TREVISO, ASOLO, CONEGLIANO,
MONTEBELLUNA e VITTORIO VENETO**

per

**LA COSTITUZIONE DELL'ENTE DI GOVERNO
DEL BACINO TERRITORIALE
DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI TREVISO**

Treviso, 8 settembre 2014

Provincia di Treviso, con sede in Via Cal di Breda 116, rappresentata dal **PRESIDENTE Leonardo Muraro**;

Comune di Treviso, con sede in Via Municipio 16, rappresentato dal **SINDACO Giovanni Manildo**;

Comune di Asolo, con sede in Piazza G. D'Annunzio 1, rappresentato dal **VICE SINDACO Franco Dalla Rosa**;

Comune di Conegliano, con sede in Piazza Cima 8, rappresentato dal **SINDACO Floriano Zambon**;

Comune di Montebelluna, con sede in Corso Mazzini 118, rappresentato dal **SINDACO Marzio Favero**;

Comune di Vittorio Veneto, con sede in Piazza del Popolo 14, rappresentato dall'**ASSESSORE DELEGATO Alessandro Turchetto**;

PREMESSO CHE

- la L.R. 25/1998, approvata in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, detta la disciplina e l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ricadenti nel territorio della Regione del Veneto;
- ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della L.R. citata, la Regione "conferisce agli Enti Locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità ed omogeneità dell'amministrazione";
- l'art. 5 definisce e distingue i servizi di trasporto pubblico locale in urbani, extraurbani ed interregionali;
- l'art. 6 individua i bacini dei servizi di trasporto pubblico locale coincidenti con i rispettivi ambiti provinciali;
- ai sensi dell'art. 8 "*... è delegato alle province l'esercizio di ulteriori funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale. In particolare, sono delegate le funzioni riguardanti, tra l'altro, i servizi extraurbani come individuati dall'articolo 5, comma 3*";
- ai sensi dell'art. 9 "*... spettano ai comuni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di pianificazione, di assetto e utilizzazione del territorio, le funzioni amministrative riguardanti, tra l'altro, i servizi urbani di cui all'art. 5, comma 2 lett. a)*";
- attualmente i servizi di trasporto pubblico locale del bacino ottimale trevigiano risultano organizzati come segue:
 - il servizio extraurbano risulta programmato ed organizzato dalla Provincia di Treviso;
 - il servizio urbano di Treviso risulta programmato ed organizzato dal Comune di Treviso;
 - il servizio urbano di Asolo risulta programmato ed organizzato dal Comune di Asolo;
 - il servizio urbano di Conegliano risulta programmato ed organizzato dal Comune di Conegliano;
 - il servizio urbano di Montebelluna risulta programmato ed organizzato dal Comune di Montebelluna;
 - il servizio urbano di Vittorio Veneto risulta programmato ed organizzato dal Comune di Vittorio Veneto;

- che ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011 e s.m.i. le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tra i quali i servizi di trasporto pubblico locale, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, istituendo o designando gli Enti di Governo degli stessi; per l'effetto, le funzioni di organizzazione, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo sono esercitate da tali Enti di governo;
- con nota prot. 340823/E520 del 09.08.2013 l'Assessore Regionale alla Mobilità ed alle Infrastrutture, in conformità ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e nel rispetto dell'autonomia degli Enti Locali, ha comunicato che la Regione si è *"orientata a valorizzare le istanze provenienti dal territorio sulla forma organizzativa da dare al costituendo Ente di Governo"* ed, all'uopo, ha invitato la Provincia di Treviso, ed i Comuni di Treviso, Asolo, Montebelluna, Conegliano e Vittorio Veneto a concordare tra loro e successivamente indicare alla Regione la forma organizzativa ritenuta più idonea per la volontaria costituzione dell'Ente di Governo del bacino ottimale della Provincia di Treviso;

DATO ATTO CHE

- in esito all'invito della Regione, gli Enti interessati hanno attivato una serie di incontri finalizzati a trovare una soluzione confacente al dettato normativo e alle esigenze dei diversi Enti;
- la Regione del Veneto, con deliberazione della Giunta Regionale n. 2048 del 19.11.2013 ha provveduto a definire i bacini territoriali ottimali ed omogenei del trasporto pubblico locale corrispondenti all'insieme di servizi di trasporto pubblico locale, in qualunque modo esercitati, ricadenti nel territorio di ciascuna provincia e, in conformità alle volontà espresse dagli Enti affidanti, a individuare la convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000, quale modalità organizzativa per la costituzione volontaria di un Ente di Governo per ciascuno dei bacini territoriali ottimali ed omogenei;
- la richiamata D.G.R.V. approva altresì gli indirizzi per la costituzione dell'Ente di Governo stabilendo che nella Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, dovranno essere regolate le funzioni amministrative e le attività gestionali da esercitare in modo convenzionato, derivanti dal Regolamento CE n. 1370 del 23.10.2007, dall'art. 3bis del D.L. n. 138/2011, dai commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. n.179/2012 e dalla Legge Regionale n. 25 del 30.10.1998, nonché individuate le forme organizzative attraverso le quali opera l'Ente di Governo del bacino e previsti gli indirizzi generali di organizzazione;
- la D.G.R.V. 2048/2013 prevede inoltre che con propria Deliberazione saranno designati gli Enti convenzionati secondo le modalità di cui al punto precedente quali Enti di Governo del trasporto pubblico locale dei rispettivi bacini territoriali ed omogenei, e saranno disciplinate le modalità ed i termini di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. dispone che *"... al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni"* e che in tale ambito le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il citato art. 30 al comma quarto consente la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione ritengono, in applicazione del punto 3.2 dell'allegato A) alla D.G.R.V. n. 2048 del 19.11.2013, che la "convenzione di delega", con delega di funzioni alla Provincia di Treviso, rappresenti la forma organizzativa idonea per la costituzione dell'Ente di Governo del bacino della provincia di Treviso;
- l'Ente di Governo deve operare nell'interesse dei cittadini di tutti gli Enti sottoscrittori;
- la costituzione dell'Ente di Governo non modifica l'attribuzione delle competenze amministrative in materia di trasporto pubblico locale, ma soltanto la modalità del loro esercizio;
- la legge 7.4.2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni" nell'articolo 1, comma 89, dispone "...lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85 (ndr: trattasi delle funzioni fondamentali spettanti alle riordinate province quali Enti con funzioni di area vasta), in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, nonché al fine di conseguire le seguenti finalità: individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avalimento e deleghe di esercizio tra gli Enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni...omissis...";

TUTTO CIÒ PREMESSO, GLI ENTI LOCALI INDICATI IN PREMESSA CONVENGONO

Articolo 1 Premesse

1. Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 Oggetto e finalità della Convenzione

1. Al fine di garantire l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e del relativo controllo, gli Enti affidanti locali sottoscrittori della presente Convenzione ricadenti nel bacino territoriale ottimale individuato con deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 1990 del 3 agosto 2010, denominato "GOVERNO DELLA MOBILITÀ NELLA MARCA TREVIGIANA", convengono di cooperare, con le modalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, in conformità ai principi, criteri e modalità esposti nella presente Convenzione, costituendo, specificamente con l'art. 3, l'"Ente di Governo" dell'ambito predetto.

2. In conformità alla individuazione dell'ambito Provinciale come bacino ottimale per l'espletamento della gara di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale automobilistico, urbano ed extraurbano, l'Ente di Governo opera per superare la frammentazione delle gestioni, per conseguire economicità gestionale e per garantire efficienza ed efficacia nella gestione delle risorse del trasporto pubblico locale.
3. In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:
 - a) eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli Enti convenzionati
 - b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti
 - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa tramite l'esercizio coordinato da parte degli Enti sottoscrittori delle rispettive funzioni e attività;
 - d) realizzazione di economie di scala e di differenziazione nella gestione del servizio idonee a massimizzarne l'efficienza;
 - e) un generale miglioramento e sviluppo dello stesso trasporto pubblico locale, incentivando la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana con particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione;
 - f) riassetto delle linee con eliminazione delle sovrapposizioni ed integrazione con le diverse modalità di trasporto;
 - g) miglioramento degli standard della qualità di servizio erogato all'utenza;
 - h) potenziamento dell'offerta di servizio pubblico collettivo;
 - i) tariffe integrate.

Art. 3

Costituzione dell'Ente di Governo, denominazione, compiti, sede

1. Previa adozione e sottoscrizione da parte degli Enti partecipanti, con l'approvazione da parte della Regione della presente Convenzione viene costituito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 bis del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente di Governo denominato "GOVERNO DELLA MOBILITÀ NELLA MARCA TREVIGIANA".
2. In caso di istituzione e riconoscimento da parte della Regione Veneto del servizio di trasporto pubblico urbano in altro Comune, quest'ultimo potrà aderire alla presente Convenzione previa modifica della stessa ai sensi dell'art. 9.
3. L'Ente di Governo di cui al comma 1 costituisce "Autorità competente" nel bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007.
4. Ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 138/2011 e dei commi 20 e 21 dell'art. 34 del D.L. 179/2012, esso ha lo scopo di governare l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza, le modalità di affidamento della gestione e del relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
5. Per quanto attiene alla L.R. 30 ottobre 1998, n. 25, sono esercitate dall'Ente di Governo le funzioni e i compiti relativi a:
 - a) Pianificazione del sistema dei servizi di trasporto pubblico locale dell'ambito provinciale e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani di trasporto pubblico locale redatti dai comuni;

- b) Stipula degli accordi di programma per gli investimenti e predisposizione di proposte triennali per gli investimenti;
 - c) Servizi urbani ed extraurbani; servizi interregionali che collegano il territorio della provincia di Treviso con una Regione contermina;
 - d) Predisposizione dei bandi e gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, stipula e gestione dei contratti di servizio;
 - e) Vigilanza, monitoraggio dei servizi e irrogazione sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e alla previsione e applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché alle ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza dell'affidatario;
 - f) Determinazione delle tariffe del trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
 - g) Erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni e agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi, erogate all'Ente di Governo dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) della L.R. 25/1998. Gli Enti convenzionati garantiscono la restituzione dell'IVA dovuta entro 30 gg. dalla richiesta dell'Ente di Governo, corredata dalla relativa fattura. Gli Enti convenzionati danno atto che il contratto di servizio dovrà prevedere tempi di pagamento dei corrispettivi coerenti con i trasferimenti regionali; comunque, in caso di soccombenza a seguito di contenzioso giudiziario promosso dal soggetto gestore per mancati o ritardati trasferimenti regionali, i relativi oneri saranno a carico di ciascun Ente convenzionato per il servizio di competenza. Ciascun Ente convenzionato con riguardo ad atti emanati ed ad attività espletate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, potrà essere chiamato dall'Ente di Governo a rispondere di eventuali violazioni contrattuali contestate dal soggetto gestore;
 - h) autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;
 - i) riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano ed extraurbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate;
 - j) svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931;
 - k) gestione della banca dati del trasporto pubblico locale;
 - l) vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
 - m) monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico locale e controllo di efficienza ed efficacia dei medesimi e delle infrastrutture e della qualità percepita.
6. L'Ente di Governo ha sede in Treviso, Via Cal di Breda n. 116, presso l'attuale sede della Provincia di Treviso.

Art. 4

Delega di funzioni alla Provincia di Treviso

1. I Comuni sottoscrittori delegano alla Provincia di Treviso, che accetta, l'esercizio delle funzioni e compiti dell'Ente di Governo.
2. La Provincia di Treviso, Ente delegato, è l'Ente di Governo del trasporto pubblico locale del bacino territoriale ottimale ed omogeneo di Treviso, e adotta pertanto tutti gli atti amministrativi e gestionali attinenti l'esercizio della funzione.
3. Gli atti adottati nell'esercizio della delega sono imputati ad ogni effetto all'Ente delegato.

4. La Provincia di Treviso assume la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni ed individua nel Settore Provinciale competente per la materia dei trasporti la struttura amministrativa gestionale competente all'esercizio delle funzioni.
5. Le parti danno atto che i costi di gestione del contratto di servizio, a seguito dell'espletamento delle procedure di affidamento, saranno a carico del Soggetto gestore.

Art. 5

Obblighi degli Enti convenzionati

1. Gli Enti convenzionati si obbligano a mettere a disposizione dell'Ente di Governo tutte le informazioni utili allo svolgimento delle funzioni dell'Ente stesso.
2. In ragione di specifiche esigenze connesse con lo svolgimento delle funzioni dell'Ente di Governo, i Comuni convenzionati possono individuare, anche temporaneamente o anche a tempo parziale, proprio personale da destinare a dette attività ad integrazione e supporto della struttura tecnico-amministrativa della delegata Provincia di Treviso.

Art. 6

Durata e recesso

1. La presente Convenzione decorre dalla data di approvazione regionale di cui all'articolo 3, comma 1 ed avrà la medesima durata del contratto di servizio di affidamento della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza del bacino.
2. Non è consentito il recesso anticipato, salvo in caso di sopravvenute modifiche normative o della delimitazione del bacino territoriale, nella cui evenienza gli Enti convenzionati sono tenuti a concordare le misure necessarie per regolare gli effetti giuridici in corso.

Art. 7

Rapporti tra gli Enti - Organo comune

1. Gli Enti convenzionati costituiscono un organo comune dell'Ente di Governo denominato Conferenza permanente, composta dal Presidente della Provincia e dai rispettivi Sindaci in carica pro-tempore, o Assessori dai medesimi specificamente delegati ed in carica pro-tempore.
2. La cessazione delle cariche di Presidente della Provincia, di Sindaco e di Assessore o la revoca della delega a quest'ultimo e la loro sostituzione con i nuovi titolari delle cariche avviene di diritto senza alcun previo procedimento amministrativo.
3. Alla Conferenza permanente spetta il compito di esprimere l'indirizzo politico, la definizione di eventuali rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati, il controllo sulle attività e funzioni svolte dall'Ente delegato Provincia di Treviso.
4. La partecipazione di ogni singolo Ente alla Conferenza, i diritti di voto e gli oneri finanziari necessari all'adempimento delle funzioni dell'Ente di Governo, nel rispetto della disposizione di cui all'art. 4 comma 5, preventivamente approvati dalla "Conferenza Permanente"

ed impegnati da ciascun Ente convenzionato, sono determinati in proporzione alle risorse per i servizi minimi urbani ed extraurbani assegnate per l'anno 2013 dalla Regione Veneto a ciascun Ente locale ricadente nel bacino trevigiano, come di seguito indicato:

ENTE	% Quota di rappresentanza nella Conferenza	Risorse per i servizi minimi urbani ed extraurbani assegnati per l'anno 2013 dalla Regione del Veneto a ciascun Ente ricadente nel bacino trevigiano
1) Provincia di Treviso	69,88	€ 18.891.080,61
2) Comune di Treviso	24,10	€ 6.513.672,26
3) Comune di Asolo	0,65	€ 174.693,71
4) Comune di Montebelluna	0,59	€ 160.237,04
5) Comune di Vittorio Veneto	2,67	€ 722.593,37
6) Comune di Conegliano	2,11	€ 570.309,72
Totali	100,00	€ 27.032.586,71

5. Le sedute della Conferenza sono validamente convocate quando sono presenti i rappresentanti degli Enti affidatari che rappresentino l'80% delle quote di partecipazione.
6. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate con il voto favorevole dell'80% delle quote di partecipazione.
7. Ai componenti la Conferenza non spetta alcuna indennità di carica né alcun altro emolumento.
8. Gli Enti convenzionati individuano uno o più referenti gestionali per l'attività amministrativa gestionale dell'Ente di Governo.
9. L'Ente di Governo si impegna a costituire un tavolo tecnico cui partecipano i referenti gestionali di cui al capoverso precedente per la periodica informazione sull'attività svolta nonché per il confronto su argomenti gestionali di comune interesse.

Art. 8

Rinvio e norme transitorie

1. Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme previste dalla legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.
2. Fino all'effettivo riconoscimento da parte della Regione Veneto dell'Ente di Governo e le conseguenti attribuzioni a quest'ultimo delle somme relative alla gestione del Trasporto Pubblico Locale, ciascun Ente convenzionato provvederà autonomamente al versamento al Gestore dei trasferimenti regionali assegnati oltre alla corrispondente Iva.
3. Restano in ogni caso a carico di ciascun Ente convenzionato gli eventuali oneri autonomamente assunti, a valere sui rispettivi bilanci, da versare al soggetto gestore per i servizi richiesti.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Eventuali concordate modifiche alla presente Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Provinciale e Comunali con atti aventi la stessa formalità della presente Convenzione. Le disposizioni dell'articolo 6 non sono modificabili.
2. La stipulazione della presente Convenzione avviene mediante rogito in forma pubblica amministrativa.
3. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.
4. Le comunicazioni relative alla presente Convenzione e alla sua esecuzione si intenderanno validamente eseguite e inviate a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
alla Provincia di Treviso: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it
al Comune di Treviso: postacertificata@cert.comune.treviso.it
al Comune di Asolo: comune.asolo.tv@pecveneto.it
al Comune di Conegliano: pec@comuneconegliano.legalmail.ital
al Comune di Montebelluna: protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it
al Comune di Vittorio Veneto: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it

Art. 10
Foro competente

1. Tutte le eventuali controversie che possono derivare dall'esecuzione e/o interpretazione della presente Convenzione sono devolute al TAR Veneto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.104/2010.

Treviso, 8 settembre 2014

Letto, confermato e sottoscritto.

Leonardo Muraro

Presidente della Provincia di Treviso

Giovanni Manildo

Sindaco del Comune di Treviso

Franco Dalla Rosa

Vice Sindaco del Comune di Aolo

Floriano Zambon

Sindaco del Comune di Conegliano

Marzio Favero

Sindaco del Comune di Montebelluna

Alessandro Turchetto

Assessore Delegato del Comune di Vittorio Veneto
